

Allegato 4

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE

Premesso che:

- Il *Regolamento per la disciplina del lavoro agile (di seguito Regolamento)* è stato approvato con Delibera del CdA ATO-MB n. 16 del 20/06/2022;
- in data __/__/2022 il dipendente _____ ha presentato richiesta di poter svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- le attività assegnate risultano smartizzabili;

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito ATO-MB) nella persona del Direttore Generale (di seguito Datore di lavoro) dott.ssa Erica Pantano e il dipendente _____ assegnato all'Unità organizzativa _____.

Concordano e stipulano quanto segue

1- Oggetto e durata dell'Accordo

La/il Sig.ra/Sig _____ svolgerà la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nella scheda di progetto individuale allegata al presente accordo, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nel Regolamento, a tempo indeterminato/a tempo determinato per la durata di mesi _____ a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, fatta salva la possibilità di revoca da parte del Datore per motivate ragioni, come indicato nel Regolamento.

Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si considera ripristinata la modalità di svolgimento della prestazione di lavoro in presenza, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

2- Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere espletata:

- a) per n. 1 giorno a settimana;
- b) a decorrere dal e fino al
- c) con programmazione mensile ed approvata nel software gestionale presenze dal Responsabile di riferimento;
- d) all'interno della fascia oraria 08:00 – 18:00, sino al soddisfacimento del debito orario giornaliero contrattualmente previsto e nel rispetto del tempo minimo di riposo e del diritto alla disconnessione;
- e) rispettando la seguente fascia di reperibilità di cui al progetto individuale di lavoro agile (allegato 3, parte integrante del presente accordo);
- f) al di fuori della abituale sede di lavoro presso le sedi indicate nella richiesta (allegato 2), dichiarate idonee dal lavoratore, tenendo conto delle indicazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza (allegato 5);
- g) esclusivamente con gli strumenti di lavoro agile forniti dall'Azienda, salvo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del lavoro agile.

3- Trattamento giuridico ed economico

A norma dell'art. 12 del Regolamento, l'istituzione del rapporto di lavoro in modalità agile non incide né sulla natura né sul trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro subordinato instaurato, salvo quanto previsto nei successivi periodi.

Il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subirà penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera. La prestazione lavorativa resa in modalità agile, inoltre, è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio, con l'esclusione del riconoscimento di straordinari.

Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.

4- Esercizio del potere direttivo del Direttore Generale e del Responsabile di Unità organizzativa

L'esercizio del potere di controllo dell'Azienda sulla prestazione resa in modalità agile avviene sulla base di quanto indicato nel Regolamento e sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970.

Per assicurare il controllo sul buon andamento delle attività, anche ai fini del monitoraggio, le parti si confronteranno con cadenza coerente con i contenuti della scheda ex ante sulla performance attesa

5- Riservatezza

Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Azienda in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

6- Salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, l'Azienda provvede alla consegna al dipendente di un'informativa (Allegato 4) nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile a cui il lavoratore si deve attenere.

L'informativa è firmata dal dipendente che ne restituisce una copia al datore di lavoro.

L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il dipendente dovesse incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili al mancato rispetto dell'informativa (Allegato 4).

Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il dipendente deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda.

7- Recesso

Entrambi le parti possono recedere dall'accordo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del lavoro agile.

8- Condotte sanzionabili

Le condotte sanzionabili sono disciplinate dall'art. 16 del Regolamento per la disciplina del lavoro agile e dal Codice di comportamento aziendale.

9- Formazione

Al lavoratore agile viene mantenuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze.

Allegati

All'accordo individuale sono allegati:

- a) il progetto individuale di lavoro agile (allegato 3);
- b) l'informativa sui rischi generali e specifici connessi con l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile (allegato 5).

Copia del presente accordo deve essere trasmesso all'Ufficio personale.

Monza, li

FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE _____

FIRMA DEL LAVORATORE AGILE _____